

avvocato Benvenuti, relativa alla trattazione delle cause civili, ha due parti:

La prima ha in mira la più sollecita spedizione degl' incidenti, ed è concretata negli articoli 1, 2 e 3, che ho l'onore di leggervi:

« 1. Tostochè è presentato al Tribunale di prima istanza il primo atto di una causa, in sede di cognizione, o in sede di esecuzione, il Presidente lo assegna ad un consigliere, cui spetta di dar corso da sé, cioè indipendentemente dal Consesso, a tutti gli atti del processo, e di decidere tutte le questioni incidentali.

« 2. Contro i decreti emessi dal consigliere, o giudice del processo, si ricorre direttamente al Tribunale cui egli appartiene: escluso ogni ulteriore ricorso al Tribunale d'appello: salvo il caso di manifesta ingiustizia, o nullità.

« 3. Sono sottratte alla decisione del giudice del processo le questioni, che riguardano la incompetenza, la cosa giudicata, il sequestro, l'arresto personale, e la delibera d'immobili venduti alla pubblica asta. »

Parve alla Commissione, e se ne persuase lo stesso proponente, che in questo momento, essendo sfaccendati i Tribunali per la circoscrizione del territorio, non sia opportuno l'introdurre questa novità, che non è per ora necessaria.

La seconda parte soddisfa al bisogno, sempre urgente, sempre reclamato, della *oralità*. Eccone gli articoli:

« 4. Oltre alla decisione nei casi indicati dal precedente articolo, è riservata al Tribunale la sentenza di merito sia interlocutoria, sia definitiva.

« 5. Il giudice del processo compila, nei modi prescritti dalle vigenti istruzioni, la esatta relazione della questione, che deve essere decisa dal Tribunale; e vi unisce le sue conclusioni.

« 6. Alla lettura, da farsi dinanzi al Consesso, della relazione e delle conclusioni, sono invitati ad assistere gli avvocati difensori delle due parti. Essi possono rettificare la relazione e fare le loro osservazioni sulle conclusioni del relatore. È libero a qualunque membro del Consesso di dirigere interpellazioni tanto al relatore, quanto agli avvocati.

« 7. È vietato agli avvocati d'introdurre nuovi mezzi di prova, di accampare nuove eccezioni, e di esibire o leggere memorie scritte. Le loro deduzioni sono fatte a voce dinanzi al Consesso cui spetta giudicare, e non vengono assunte a processo verbale.

« 8. Quando il Presidente dichiara bastantemente istruito il Consesso, tanto il consigliere relatore, quanto gli avvocati si ritirano; ed il Consesso emette la decisione.

« 9. L'intervento degli avvocati, per gli effetti contemplati nei precedenti articoli, ha luogo anche presso il Tribunale d'appello e il Tribunale di revisione. Il consigliere, che presso l'uno o l'altro di questi Tribunali fa la relazione, non può, al pari degli avvocati, assistere alla decisione. »

Il 4. articolo diventa inutile, legandosi coi primi tre, che sarebbero soppressi.